



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 17/15/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CITTÀ DIGITALI SRL (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE IN TECNICA DIGITALE “DÌLUCCA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP. (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 6/2014)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Co.Re.Com Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO l’articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP che recita «*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento*»;

VISTO l’articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP che recita «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha notificato il 24 settembre 2014 l'atto di contestazione n. CONT 6/14 del 19 settembre 2014, alla Società CITTA' DIGITALI SRL, con sede legale in via Tazio Nuvolari 53, 55061 Capannori (LU), fornitore del servizio di media audiovisivo locale in tecnica digitale *DiLucca*, per la trasmissione del messaggio pubblicitario denominata *Raptor 4x4* privo della scritta identificativa, in violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni. La rilevazione dello spot *Raptor 4x4*, privo della scritta identificativa, è stata riscontrata nell'ambito del monitoraggio dell'intera settimana 14-20 ottobre 2013, una sola volta il giorno 14 ottobre 2013 alle ore 13:27; due volte il giorno 15 ottobre alle ore 12:47 e alle ore 13:00; una sola volta il giorno 17 ottobre 2013 alle ore 14:20.

2. Deduzioni della società

La società ha richiesto l'audizione, che si è tenuta il giorno 17 ottobre 2014, nel corso della quale i rappresentanti hanno dichiarato che l'assenza della scritta identificativa, durante la trasmissione del messaggio *Raptor 4x4*, è attribuibile ad un malfunzionamento del sistema informatizzato di trasmissione del palinsesto televisivo, all'epoca immediatamente riscontrato dai tecnici, che si sono adoperati prontamente per la risoluzione mediante richiesta di intervento esterno alla ditta specializzata, incaricata della manutenzione del software di sistema. Nelle memorie giustificative, consegnate in data 24 ottobre 2014, a riprova di quanto dichiarato in sede di audizione, è stata consegnata la documentazione dalla quale risulta la richiesta di intervento tecnico inviata dall'emittente in data 21 ottobre 2013. Tale data risulta immediatamente successiva alla rilevazione degli episodi oggetto della contestazione del Co.Re.Com, il 14 -15 e 17 ottobre 2013.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Co.Re.Com Toscana ha ritenuto accoglibili le giustificazioni fornite dalla società alla luce della documentazione fornita in sede di audizione e contenuta nelle memorie giustificative inviate il 24 ottobre 2014, in considerazione dell'opera svolta dalla società per risolvere prontamente il malfunzionamento rilevato nel sistema tecnico.

Pertanto il Co.Re.Com ha proposto l'archiviazione del presente procedimento nella documentazione preistruttoria inviata a questa Autorità.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e, in particolare, dalla visione delle registrazioni, si rileva che la comunicazione commerciale denominata *Raptor 4x4*, inerente a pubblicità relativa a «produzione e vendita di accessori per fuoristrada» inserita all'inizio del programma *Off Road*, è in realtà un invito all'ascolto di uno degli sponsor del programma, ai sensi dell'articolo 39, dlgs 177/05.

Il programma che, come si evince dalle scritte durante la sigla iniziale, tratta di Raduni, Elaborazione, Viaggi e Test Drive di fuoristrada, risulta essere sponsorizzato, come peraltro indicato dalla voce fuori campo, da *Sparco*, *fornitore ufficiale della tua passione e*, tra gli altri, da *Raptor 4x4*. In particolare viene annunciato che il programma tratterà di *Europland 21*, «un raid off-road, un viaggio in fuoristrada in giro per i sei continenti ed in partenza dall'Europa... lontano dalle rotte conosciute in collaborazione con Sparco e tutti gli altri sponsor dell'iniziativa»

Pertanto, poiché trattasi di sponsorizzazione di un programma, e non di trasmissione di spot pubblicitario, correttamente indicato all'inizio del programma, non sussiste la violazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP.

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza della violazione per l'assenza della scritta identificativa durante l'invito all'ascolto *Raptor 4x4*, sponsor del programma *Off Road*, che non comporta la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP e s.m.i.;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani